

Statuti degli Alcolisti Anonimi della Svizzera romanda e italiana

Modificati dalla conferenza AASRI del 2008 Saint-Maurice.

I Nome, Sede, Obiettivi

Articolo 1. Nome e Sede

E' costituita sotto il nome di :

Alcolisti Anonimi della Svizzera romanda e italiana (AASRI) un' associazione diretta dai presenti statuti e dagli articoli 60 ss CCS.

La sede è a Ginevra, ma può essere trasferita in ogni istante in un'altra località della Svizzera romanda o italiana.

Articolo 2. Obiettivi

Alcolisti Anonimi è un'associazione di uomini e donne che condividono tra loro la loro esperienza, la loro forza e la loro speranza nello scopo di risolvere il loro problema comune e di aiutare altri alcolisti a ristabilirsi. Il desiderio di smettere di bere è l'unica condizione per diventare membro di AA. Gli AA non hanno né quote né tasse da pagare; si finanziano con le proprie contribuzioni. Gli AA non sono affiliati ad alcuna setta, confessione religiosa o politica, ad alcun'organizzazione o istituzione ; non prendono parte a nessuna controversia, non sostengono ne contestano alcuna causa.

Il nostro scopo primario è di rimanere sobri e di aiutare altri alcolisti a raggiungere la sobrietà.

II. Soci

Articolo 3. Ammissione

L'unica condizione per far parte dell'associazione è il desiderio di smettere di bere. I membri non alcolisti che fanno parte del consiglio d'amministrazione (amministratori di classe A) non sono sottomessi a questa disposizione.

Articolo 4. Dimissioni

Ogni socio ha diritto ad un' uscita immediata.

III Risorse

Articolo 5. pagamenti

L'associazione non riceve né pagamenti né tasse d'iscrizione. Il movimento si finanzia attraverso i contributi volontari dei soci, con i contributi volontari dei gruppi e delle regioni, dal prodotto della diffusione della letteratura e delle riviste.

L'associazione non accetterà in nessun caso delle devoluzioni private o pubbliche.

IV Organizzazione

Articolo 6. Organi

Gli organi dell'associazione sono l'assemblea generale, la direzione e l'organo di revisione. L'assemblea generale annuale, chiamata conferenza, si compone dei rappresentanti abilitati dei gruppi, dei membri del consiglio d'amministrazione, delle persone responsabili degli uffici, del segretario e dei delegati mondiali. Tutti hanno il diritto di parola e di voto. Per deliberare in modo valido, l'assemblea generale annuale deve essere seguita da almeno 2/3 dei gruppi AASRI.

Il numero dei partecipanti al CA potrà essere in ogni tempo aumentato o diminuito, tenendo conto della proporzione di 1/3 dei membri di classe A e di 2/3 dei membri di classe B.

L'organo di revisione è composto di due revisori dei conti eletti per una durata di un anno, rinnovabile. L'associazione è validata dalla firma collettiva del presidente e di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Gli impegni dell'associazione non sono garantiti che dall'attivo sociale.

È possibile d'impegnare del personale salariato per diversi lavori.

Questi diversi organi funzionano secondo le strutture di servizio AASRI, che fanno parte integrante dei presenti statuti.

V Disposizioni finali

Articolo 7. Scioglimento

La dissoluzione dell'associazione non può essere decisa che da un'assemblea generale convocata esclusivamente in questo scopo. Per valere, questa decisione deve riunire l'unanimità dei voti dei membri presenti.

Articolo 8. Entrata in vigore

Questi statuti modificati dalla conferenza AASRI 2008 annullano e sostituiscono quelli entrati in vigore nella conferenza 2001.